



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO:

Modifica dell'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------------|----------|
| 1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco | Sì |
| 2. SANDRA FRANCO - Consigliere | Giust. |
| 3. BIANCHETTI MARA - Consigliere | Sì |
| 4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente | Sì |
| 5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere | Sì |
| 6. ALBERA GIULIANA - Consigliere | Sì |
| 7. MOSCA DAVIDE - Consigliere | Sì |
| 8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere | Giust. |
| 9. MACCIONE PAOLA - Consigliere | Sì |
| 10. BARONE CHIARA - Consigliere | Giust. |
| 11. DEMIN ELIA - Consigliere | Giust. |
| 12. CRESTO GIOVANNA - Consigliere | Giust. |
| 13. RIGONI TIZIANA - Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti: | 7 |
| Totale Assenti: | 6 |

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. VERCELLOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

Richiamato il regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate, a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Visto in particolare l'art. 6 di tale regolamento rubricato *“Tipologia di prestazioni sociali sotto forma di contributi indiretti”*.

Valutata l'opportunità di modificare il suddetto articolo al fine di rivedere il procedimento di assegnazione degli alloggi in disponibilità comunale, non sottoposti alle disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia sociale, da assegnare a titolo di erogazioni economiche indirette alle persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito o, comunque, per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno e precisamente:

- sostituire il testo del comma 4 con il seguente: *“4. Fatto salvo quanto indicato nei successivi commi, l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma 2, lett. d), è effettuata in via ordinaria, con cadenza periodica e in presenza di alloggi disponibili allo scopo, tramite bando pubblico riservato ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni soggettive indicate nei precedenti articoli 2 e 4, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 7 e le ulteriori ed eventuali specificazioni e condizioni contenute nel medesimo bando. La competenza gestionale ed istruttoria del bando pubblico è rimessa in capo al Servizio Patrimonio previo input della Giunta Comunale che al riguardo potrà formulare anche appositi indirizzi.”*;

- aggiungere dopo il comma 4 i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:

“5. La Giunta Comunale – con propria deliberazione, per fare fronte a casi di conclamata necessità derivante da situazioni contingenti desumibili dall'atto deliberativo adottato e suffragate da una relazione resa dal servizio socio-assistenziale – può disporre in via diretta l'assegnazione provvisoria dei medesimi alloggi di cui al precedente comma 2, lett. d).

6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano casi di conclamata necessità, derivante da situazioni contingenti, le circostanze dipendenti da:

- a) procedure esecutive di sfratto o da decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o da rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge ovvero di scioglimento di unione civile o di coppia di fatto;*
- b) alloggi destinati alla demolizione o soggetti ad interventi di consolidamento o recupero per esigenze urbanistiche, di risanamento edilizio, di messa in sicurezza anche su ordine dell'autorità pubblica;*
- c) condizione lavorativa ed economica disagiata e, comunque, tale da non consentire di affrontare nell'immediato le spese per un alloggio;*
- d) rilascio forzato dell'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;*
- e) inidoneità dell'abitazione per le condizioni di degrado in cui versa la stessa o per le condizioni di salute di uno o più degli occupanti;*
- f) dall'essere profughi o rifugiati;*
- g) dall'essere ospiti di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;*
- h) trovarsi in sistemazione alloggiativa provvisoria in scadenza, qualora venga accertata*

l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa;

i) maltrattamenti e violenze anche in ambito familiare.

7. Concorrendo più situazioni di necessità tra quelle indicate nel precedente comma 6 è data priorità a:

a) donne maltrattate con figli minori, oggetto di segnalazione da parte di autorità pubbliche, dal servizio socioassistenziale o dai Centri Antiviolenza;

b) vittime di violenza di genere o altra forma di violenza, oggetto di segnalazione da parte di autorità pubbliche, dal servizio socioassistenziale o dai Centri Antiviolenza;

c) nuclei familiari ove siano presenti minori, anziani e disabili.

8. L'assegnazione di cui al precedente comma 5 potrà essere effettuata per periodi non superiori a dodici mesi, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi qualora la situazione di bisogno lo richieda, anche in deroga ai requisiti e criteri stabiliti dal presente regolamento.>>.

Ritenuto di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la modificazione regolamentare suddetta in quanto più funzionale rispetto all'attuale previsione regolamentare soprattutto con riferimento ai casi di conclamata necessità.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio patrimonio e dal Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessitando il parere contabile previsto dalla stessa norma, dato che la medesima proposta non comporta allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di modificare, pertanto, l'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate, a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, sostituendo il comma 4 e introducendo dopo quest'ultimo i commi 5, 6, 7 e 8 in base al testo di ciascuno riportato in narrativa;
3. di dare atto ed approvare che a seguito delle modifiche di cui al punto 2, il testo dell'art. 6 del regolamento succitato è aggiornato come di seguito indicato:

Art. 6

Tipologia di prestazioni sociali sotto forma di contributi indiretti

1. *Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito o, comunque, per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento, purché rientranti nelle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 e con le eccezioni di cui al precedente articolo 5, possono, mediante loro richiesta, fruire delle prestazioni di sostegno economico indiretto.*

2. *Al fine di assicurare che l'intervento di sostegno sia effettivamente volto a superare le concrete situazioni di bisogno, sono possibili erogazioni economiche indirette, o sotto forma di servizi, quali, a titolo di esempio:*
- a) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto a mense gestite dall'Ente, anche con pasti da consumarsi a domicilio;*
 - b) "Buoni spesa" da usufruirsi presso i negozi convenzionati, situati nel territorio comunale;*
 - c) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto alle mense scolastiche ed al servizio di trasporto scolastico;*
 - d) assegnazione di alloggi nella disponibilità comunale non soggianti alle disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia sociale: resta a carico dell'assegnatario il pagamento del canone di locazione determinato con apposito atto;*
 - e) ammissione all'esenzione parziale o totale di spese sanitarie non già coperte dal S.S.N.;*
 - f) pagamento diretto o compartecipazione di utenze relative alle forniture energetiche, acquedottistiche e di smaltimento rifiuti;*
 - g) compartecipazione comunale nel pagamento delle rette relative a iscrizione e frequenza di residenze sanitarie assistenziali ubicate sul territorio comunale;*
 - h) pagamento diretto o compartecipazione comunale di spese per servizi prelievi ematici domiciliari e altri servizi infermieristici;*
 - i) pagamento diretto o compartecipazione comunale di spese di trasporto di soggetti anziani o portatori di handicap verso o da strutture ospedaliere o sanitarie;*
 - j) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto agli altri servizi a domanda individuale diversi dal servizio di pesa pubblica e dal servizio di illuminazione votiva.*
3. *La compartecipazione comunale nel pagamento delle rette relative all'iscrizione e alla frequenza di residenze sanitarie assistenziali ubicate sul territorio comunale non può in ogni caso superare il 10% dell'importo della retta.*
4. *Fatto salvo quanto indicato nei successivi commi, l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma 2, lett. d), è effettuata in via ordinaria, con cadenza periodica e in presenza di alloggi disponibili allo scopo, tramite bando pubblico riservato ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni soggettive indicate nei precedenti articoli 2 e 4, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 7 e le ulteriori ed eventuali specificazioni e condizioni contenute nel medesimo bando. La competenza gestionale ed istruttoria del bando pubblico è rimessa in capo al Servizio Patrimonio previo input della Giunta Comunale che al riguardo potrà formulare anche appositi indirizzi.*
5. *La Giunta Comunale – con propria deliberazione, per fare fronte a casi di conclamata necessità derivante da situazioni contingenti desumibili dall'atto deliberativo adottato e suffragate da una relazione resa dal servizio socio-assistenziale – può disporre in via diretta l'assegnazione provvisoria dei medesimi alloggi di cui al precedente comma 2, lett. d).*

6. *A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano casi di conclamata necessità, derivante da situazioni contingenti, le circostanze dipendenti da:*

- a) procedure esecutive di sfratto o da decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o da rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge ovvero di scioglimento di unione civile o di coppia di fatto;*
- b) alloggi destinati alla demolizione o soggetti ad interventi di consolidamento o recupero per esigenze urbanistiche, di risanamento edilizio, di messa in sicurezza anche su ordine dell'autorità pubblica;*
- c) condizione lavorativa ed economica disagiata e, comunque, tale da non consentire di affrontare nell'immediato le spese per un alloggio;*
- d) rilascio forzato dell'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;*
- e) inidoneità dell'abitazione per le condizioni di degrado in cui versa la stessa o per le condizioni di salute di uno o più degli occupanti;*
- f) dall'essere profughi o rifugiati;*
- g) dall'essere ospiti di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;*
- h) trovarsi in sistemazione alloggiativa provvisoria in scadenza, qualora venga accertata l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa;*
- i) maltrattamenti e violenze anche in ambito familiare.*

7. *Concorrendo più situazioni di necessità tra quelle indicate nel precedente comma 6 è data priorità a:*

- a) donne maltrattate con figli minori, oggetto di segnalazione da parte di autorità pubbliche, dal servizio socioassistenziale o dai Centri Antiviolenza;*
- b) vittime di violenza di genere o altra forma di violenza, oggetto di segnalazione da parte di autorità pubbliche, dal servizio socioassistenziale o dai Centri Antiviolenza;*
- c) nuclei familiari ove siano presenti minori, anziani e disabili.*

8. *L'assegnazione di cui al precedente comma 5 potrà essere effettuata per periodi non superiori a dodici mesi, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi qualora la situazione di bisogno lo richieda, anche in deroga ai requisiti e criteri stabiliti dal presente regolamento.*

4. di dare atto che:

- l'adottanda deliberazione sarà:

- a) pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- b) sarà depositata presso la segreteria comunale per dieci giorni consecutivi dopo che la stessa sarà diventata esecutiva ai sensi di legge;

- le modifiche regolamentari disposte con la medesima adottanda deliberazione entreranno in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui alla precedente lett. b), ai sensi dell'art. 51, comma 4, dello Statuto comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la su riferita proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, introdotta in aula dal Presidente.

Dato atto che, a riguardo della suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio Patrimonio e dal Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessitando il parere contabile previsto dalla stessa norma, dato che la medesima proposta non comporta allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sentita l'illustrazione della medesima proposta da parte del Sindaco.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

-

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la su riferita proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
VERCELLOTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA